

REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

A.S.S.E.MI.

PROVINCIA DI MILANO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI DISABILITÀ, A.S. 2024/2025 - 2025/2026 CON PROROGA DI 1 ANNO 2026/2027.

(CIG N.XXXXXXXXXXXXXX).

(il presente doc. è una bozza, la stessa potrà essere sistemata e integrata all’atto della firma del contratto tra le parti)

L’anno duemila venti... (202...), il giorno ... (xx) del MESE (xx)

le parti

1) Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.MI.), Ente capofila del Distretto Sociale Sud Est Milano, corrente in San Donato Milanese in, Codice Fiscale n. 97529770154, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede della predetta, di seguito *A.S.S.E.MI.*;

2), nato a il XX/XX/XXXX, residente a(.....) in Via, n., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società**, di seguito denominata "*Impresa Aggiudicataria o Appaltatore*", **con sede in** (**.....**) **Via/Piazza**, n., (C.F. e P.I.), e di agire in rappresentanza della stessa,

Detti componenti con quest’atto convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

- la Convenzione Intercomunale per la costituzione dell’Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.S.E.MI.) è stata siglata in data 21.05.2009 dai Comuni di Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi;

- la deliberazione dell’Assemblea Intercomunale del Distretto Sociale Sud Est Milano n. 14 del 18.12.2019, assegna all’Azienda Sociale Sud Est Milano la funzione di Ente Capofila in tutte le azioni collegate alla realizzazione del vigente Piano Sociale di Zona;

- l’Assemblea Consortile: con deliberazione n. 1 del 30.03.2016 ha approvato l’ingresso del Comune di San Giuliano M.se nella compagine aziendale, seguita dalle singole deliberazioni favorevoli di Consiglio Comunale, depositate agli atti; con deliberazione n. 7 del 28.06.2017 ha approvato l’ingresso del Comune di Paullo nella compagine aziendale, seguita dalle singole deliberazioni favorevoli di Consiglio Comunale, depositate agli atti;

con deliberazione n. 3 del 30.06.2011, l’Assemblea Consortile ha ammesso conferimento gestionale relativo ad una delle funzioni territoriali di Servizio Sociale, e precisamente l’assistenza educativa specialistica per l’inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità ed al reale perseguimento del loro Diritto allo Studio

ed alla fattiva e concreta inclusione sociale, a favore dei Comuni di Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi in stretta connessione con l'organizzazione di Servizio Sociale Prof.le anch'esso assicurato dall'Azienda a questi 3 enti locali;

- negli ultimi anni questa gestione associata ha consentito una conduzione coordinata e unitaria, una trasversalizzazione degli approfondimenti tecnici ed una tensione all'ottimizzazione delle risorse professionali ed economiche in campo, processo che s'intende proseguire;

- il sistema di governance del Distretto Sociale Sud Est Milano e la relativa Pianificazione Sociale vigente – per cui A.S.S.E.MI. esercita le funzioni di Ente Capofila – prevede dal 2006 per il servizio in parola una formale procedura di accreditamento istituzionale degli erogatori, ad evidenza pubblica triennale, teso a realizzare e consolidare il processo di omogeneizzazione dei modelli di intervento del servizio di assistenza educativa specialistica, innalzando contemporaneamente i livelli qualitativi delle prestazioni ed i diritti esigibili dei fruitori;

- detto sistema di accreditamento si pone il duplice obiettivo della piena qualificazione in senso educativo di tale servizio e dell'integrazione delle competenze e dei servizi volti a favorire il benessere del minore portatore di disabilità e la piena realizzazione dei diritti di cui è portatore, tra cui quello all'istruzione e all'educazione come previsto dagli artt.li 12 e seguenti della L. 104/92;

- il percorso di accreditamento del nuovo modello distrettuale di servizio è istituito con deliberazione dell'Assemblea Intercomunale n. 6 del 17.09.2020, che ha ratificato il documento "Linee guida distrettuali del Servizio di Educativa Specialistica finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità ai sensi della l.104/92";

- con determinazione direttoriale n. _____ del _____ ha deliberato l'indizione di una procedura per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità, a.s. 2024/2025 - 2025/2026 + 1 anno eventuale proroga (o dalla diversa data di ultimazione della procedura);

- la procedura è stata affidata a Consorzio Informatica e Territorio S.p.A., quale centrale unica di committenza;

- A.S.S.E.MI. ha ritualmente approvato disciplinare, bando, capitolato e schema di convenzione;

- la CUC ha dato corso a procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, pubblicata su SINTEL in data _____ con scadenza il _____;

- l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e modalità di comunicazione in forma elettronica;

- entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. _____ operatori, e precisamente: _____

- con proposta di aggiudicazione n. _____ del _____, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di ____/100 punti riportato da _____ con sede legale a _____ in _____ - C.F. e P. IVA n _____, ha proposto la aggiudicazione in favore della medesima;

- gli atti di gara sono stati approvati da Assemi;

- all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa e di tutte le altre verifiche indicate dal Codice Appalti, con determinazione dirigenziale n. 2024/....., del XX/XX/XXXX è stato disposto l'affidamento del servizio alla _____;

- è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

ACCERTATO:

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;
- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;
- che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente:
- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente contratto è l'affidamento del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica finalizzata all'Inclusione Scolastica, per l'autonomia personale e la comunicazione, così come disciplinato dagli artt. 12 e 13 della Legge 104/92, dal D.lgs. 66/2017 nonché dal D.lgs. 96/2019 a favore di alunni e studenti con disabilità residenti nei comuni di Colturano, Dresano, Tribiano e Vizzolo Predabissi, inseriti nei plessi delle scuole dei territori comunali e comuni limitrofi, nonché di libera scelta delle famiglie residenti.

Detto servizio dovrà altresì essere reso disponibile nei confronti di quegli alunni portatori di disabilità che frequentino i Centri Ricreativi Diurni Estivi predisposti dai Comuni interessati, laddove si tratti di unità d'offerta con regolare CPE, ai sensi della normativa regionale di riferimento.

Il dettaglio completo del servizio atteso è meglio descritto nel Capitolato Speciale d'Appalto

Allegati al presente contratto, anche se non materialmente presenti, si intendono qui integralmente richiamati:

- Capitolato Speciale
- Offerta tecnica presentata
- Offerta economica presentata

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

I servizi effettuati dall'Appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie, e dovranno tenere conto delle indicazioni contenute nella pubblicazione della Regione Lombardia .

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

A.S.S.E.MI. affida il servizio di cui al precedente articolo all'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e condizioni e modalità contenute nel Disciplinare di Gara e nel capitolato completo dei suoi allegati, approvati in sede di indizione della gara con determinazione n. ____ del _____, che, sottoscritti dall'Appaltatore per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

L'Appaltatore ha l'obbligo prima dell'immissione in servizio, ad accreditarsi presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese, salvo la dimostrazione di iscrizione – Accredimento istituito con deliberazione dell'Assemblea Intercomunale n. 6 del 17.09.2020, di ratifica del documento "Linee guida distrettuali del Servizio di Educativa Specialistica finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni portatori di disabilità ai sensi della l.104/92", prorogato con con determinazione n 242 del 26 luglio 2023 sino all'approvazione del nuovo Piano di Zona.

Art.4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

L'Appaltatore dichiara di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Saranno a carico dell'Appaltatore le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, come pure l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e di cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

Art.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE.

L'Appaltatore ha presentato in sede di gara apposita autocertificazione nella quale dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 6 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 62/2013, alla L. 283/62 ed al Regolamento di esecuzione 327/80 e s.m., nonché a quanto previsto dal Regolamento locali e di igiene, il personale dell'Appaltatore dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutto lo staff di ogni norma vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari all'espletamento delle funzioni.

La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto.

Art. 7 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE

Il valore del servizio, comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € _____ = (euro _____), dedotto lo sconto del __,00% (_____percento) offerto in sede di gara sul prezzo posto a base di gara, di €

.....
Ai fini del valore complessivo del contratto si assume come valore l'importo del prezzo di aggiudicazione stimato in € _____ IVA esclusa.

Il valore del servizio è stimato in Euro _____ per il periodo dell'appalto relativo agli anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026

ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà durata di 2 anni + 1 eventuale proroga con decorrenza dal giorno di consegna ed inizio del servizio attraverso la sottoscrizione di apposito verbale di immissione in servizio.

Il periodo dell'appalto è relativo agli anni scolastici 2024/2025 - 2025/2026 + 1 anno eventuale proroga.

L'Appaltatore non potrà in alcun caso ritardare l'inizio della gestione dei servizi in oggetto, a pena di decadenza

L'Appaltatore è tenuto a dar corso all'appalto anche in pendenza di formale sottoscrizione del contratto e nelle more delle verifiche di legge necessarie, il tutto per garantire il servizio nei tempi e modi necessari ad A.S.S.E.MI..

Art. 9 - CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo svolgimento del servizio, mantenendo per quanto possibile le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

In sede di offerta, gli operatori economici partecipanti dovranno formulare un piano di compatibilità o assorbimento, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- 1) figure professionali che l'offerente intende utilizzare per l'organizzazione del servizio, e costo indicativamente previsto per ciascuna d'esse;
- 2) alla luce del personale attualmente impiegato dal gestore per il servizio, quanti e quali dipendenti intenda riassumere, precisando l'inquadramento, il trattamento economico, e ogni altro aspetto del rapporto lavorativo ad essi offerto;
- 3) il termine che sarà concesso ai lavoratori in discorso per accettare l'offerta;
- 4) in ipotesi di previsto utilizzo di personale diverso da quello occupato dall'attuale gestore, le ragioni per le quali il mantenimento è ritenuto non possibile.

Il mancato rispetto della clausola sociale comporterà la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO PREZZI.

A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.

Pertanto dal secondo anno di servizio 2025/2026 si applicherà la revisione prezzi sulla base della variazione registrata nell'anno precedente ISTAT Indice NIC dei prezzi al consumo per l'intera collettività .

L'adeguamento prezzi potrà essere positivo o negativo.

ART. 11 – PAGAMENTI

I pagamenti avvengono secondo quanto meglio richiamato nell'Art.....del Capitolato d'Appalto A.S.S.E.MI. provvede al pagamento dell'importo iva compresa entro 30 giorni fine mese data fattura.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CREDITO

Resta vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto del servizio.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione di A.S.S.E.MI..

ART. 13 – CAUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, anteriormente alla stipula dello stesso, l'Appaltatore ha provveduto al versamento di una garanzia fidejussoria

..... - pari al 10% dell'importo.....per un totale di € (.....),
rilasciata il xx/xx/xxxx dacosì come stabilito per legge.

La cauzione definitiva prevede l'esclusione del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di A.S.S.E.MI..

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, il risarcimento dei danni da inadempimento, il rimborso di eventuali somme percepite dall'Appaltatore in eccesso rispetto alle liquidazioni finali, il risarcimento del maggior danno, l'eventuale maggiore spesa sostenuta da A.S.S.E.MI. per lo svolgimento del servizio in caso di risoluzione o rescissione del contratto, le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione, senza osservazioni, dell'appalto, previa dichiarazione in merito di A.S.S.E.MI..

ART. 14 – ASSICURAZIONI

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stessa quanto da A.S.S.E.MI. o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento di A.S.S.E.MI. a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l'Appaltatore possa arrecare ad A.S.S.E.MI., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio.

L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a quanto richiamato all'art. __ del Capitolato, per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore nei confronti di A.S.S.E.MI., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

L'Appaltatore si impegna a consegnare ad A.S.S.E.MI. copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. A.S.S.E.MI. si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni.

L'esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l'Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

ART. 15 – INTERRUZIONE

La composizione "standard" dello staff, indicata in sede di gara, dovrà essere costantemente e pienamente garantita per l'intera durata del servizio.

In casi eccezionali, quali scioperi di comparto o similari che possano incidere sul normale espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto ad informare A.S.S.E.MI. almeno due giorni prima, al fine di concordare le migliori soluzioni operative di emergenza a sollievo delle circostanze suddette, fermo restando l'obbligo di garanzia del servizio. Non saranno ammesse interruzioni di servizio.

ART. 16 – SPESE

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all'appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell'Appaltatore. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86.

ART. 17 – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore si obbliga a sollevare A.S.S.E.MI. da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

Le spese che A.S.S.E.MI. dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate.

L'Appaltatore è sempre responsabile, sia verso A.S.S.E.MI. sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi possano derivare ad A.S.S.E.MI. o a terzi.

L'Appaltatore si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

ART. 18 – CONTROLLI

La vigilanza sui servizi competerà ad A.S.S.E.MI. per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

La vigilanza ed i controlli saranno eseguiti mediante i Servizi preposti dall'Azienda Sanitaria, che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute da A.S.S.E.MI. per le analisi e al ripristino immediato della conformità. In caso di situazioni di criticità che creassero cause di intossicazione, l'Appaltatore si renderà disponibile a tutte le azioni necessarie per le analisi richieste e le verifiche necessarie, il tutto sollevando A.S.S.E.MI. da qualsiasi incombenza nonché spesa.

ART. 19 – PENALITA'

Qualora nella prestazione del servizio in oggetto vengano rilevate mancanze da parte di A.S.S.E.MI., i competenti uffici e servizi procedono alla segnalazione diretta e formale al Responsabile del contratto, con PEC, che può controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito, medesimo mezzo o provvedere in merito, informando A.S.S.E.MI. degli eventuali provvedimenti adottati.

Valutato quindi quanto comunicato, A.S.S.E.MI. si riserva la facoltà di procedere all'applicazione della penale. L'Appaltatore, ricevuta la diffida, deve tempestivamente provvedere agli adempimenti richiesti e darne la comunicazione ad A.S.S.E.MI.

In caso di infrazioni accertate, previo contraddittorio, A.S.S.E.MI. addebiterà all'Appaltatore sanzione pecuniaria differenziata in ragione della gravità:

- € 1.000,00 per disservizi di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- € 500,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sulla consistenza del servizio;
- € 1.000,00 per inadempimenti nei compiti assegnati a responsabili e ai coordinatori;
- € 1.000,00 per ogni ulteriore violazione al contratto;
- € 1.500,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative, normative, regolamentari inerenti l'erogazione del servizio;

sono, comunque, considerate infrazioni gravi e punibili col massimo della sanzione (€ 2.500,00) quelle commesse da personale dell'appaltatore dolosamente e quelle da cui possano derivare danni agli utenti.

Le sanzioni sono dedotte dal pagamento della fattura relativa al periodo inerente la contestazione.

Ad A.S.S.E.MI. restano riservate le ulteriori azioni, anche legali e risarcitorie, conseguenti.

ART. 20 – DECADENZA E REVOCA DEL SERVIZIO

A.S.S.E.MI. ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) cessione, anche parziale, del contratto, o subappalto, anche parziale, dello stesso;
- b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- c) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e concluse con avvenuta applicazione delle stesse;
- d) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- e) mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
- f) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al servizio;
- g) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- h) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- i) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi A.S.S.E.MI. potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'Appaltatore con comunicazione via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

Art 21. - RECESSO

E' sempre facoltà di A.S.S.E.MI. recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 giorni all'Appaltatore.

ART. 22 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i., per i rispettivi periodi di competenza.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso società Poste Italiane s.p.a.

L'Appaltatore ha comunicato il conto corrente dedicato, anche se in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari/pagamenti per le commesse pubbliche, con note conservate agli atti del servizio.

I pagamenti delle fatture di cui all'art. 9 verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contraenti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Contratto, in forza dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi del D.L. n. 187/2010 relativo alla Tracciabilità Finanziaria e delle nuove disposizioni normative sulla fatturazione elettronica, su ogni singola fattura dovrà essere specificato il codice identificativo gara (CIG).

A.S.S.E.MI., ai sensi del D.M. n. 55/2013 e del D.L. 66/14, relativo agli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con decorrenza dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche, il formato ed i contenuti definiti dal citato D.M.

Il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche ad A.S.S.E.MI. attraverso il sistema di interscambio (SDI) è: UFXKV8.

A.S.S.E.MI. è soggetta all'applicazione del nuovo trattamento fiscale "IVA da versare all'erario ex art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972" (Split Payment).

ART. 23 – IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI

A.S.S.E.MI. ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in formato elettronico.

Art 26. – CONTROVERSIE

Tutte le controversie in ordine al presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – Tribunale di

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

L'Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

A.S.S.E.MI. comunicherà all'Appaltatore ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. facciate intere sin qui della presente facciata in carta resa legale.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dagli artt. 11 e 13 del Codice dei contratti pubblici del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica, a mezzo di supporto informatico con Programma Microsoft Office Word, convertito in formato Adobe Reader PDF/A, avente caratteristiche di integrità e di immodificabilità.

Del presente atto io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle Parti contraenti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sotto-scrivono e mezzo di firma digitale alla data odierna, con me Segretario Comunale ed alla mia presenza e visione, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati e richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in

L'Appaltatore

Per A.S.S.E.MI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA xxx
